COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Codice Ente **10272**

DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di **PRIMA** convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	Presente
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	Presente
BUZZI GIORGIO	ASSESSORE	Presente
RE LUCA	CONSIGLIERE	Presente
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE	Presente
MIOROTTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
DALLA PALMA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BONIZZONI ELEONORA	CONSIGLIERE	Presente
MAGNOLINI VERONICA	CONSIGLIERE	Presente
ZALESKI ROMAIN C.L.	CONSIGLIERE	Assente
VENTURELLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti	09
Totale assenti	02

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DR.SSA LAURA CORTESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 29.06.2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto posto al n. 08 dell'ordine del giorno: "Determinazione tariffe per l'applicazione della TARI (Tariffa sui rifiuti) – anno 2021. Determinazione riduzioni Covid-19" e cede la parola al Vice-Sindaco per relazionare in merito, così come risulta dal verbale degli interventi, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare.

DOPO di chè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice-Sindaco, così come risulta dal verbale degli interventi, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare;

UDITI gli interventi del Sindaco, del Segretario Comunale, del Consigliere Comunale Veronica Magnolini e del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Dr.ssa Sabrina Pedersoli, così come risultano dal verbale degli interventi, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare;

PREMESSO:

- che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;
- che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge n. n. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 69/2021, prevede, limitatamente all'anno 2021 ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che i Comuni approvano le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

CONSIDERATO che con la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) sono state attribuite ad ARERA, tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):
- deliberazione n. 443/2019/R/RIF, così come integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione n. 57/2020/R/RIF, con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- deliberazione dell'Autorità n. 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;
- deliberazione n. 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/RIF;
- i chiarimenti applicativi forniti con la determinazione n. 02/DRIF/2020 in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO, in particolare, delle disposizioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019, sopra richiamata, con cui:
- sono state delineate le modalità e le tempistiche per la determinazione delle tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- è stato introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il metodo tariffario rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore 3 che detto metodo è da applicare già per le tariffe dell'anno 2020. L'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- è stato confermato l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
- è stato definito che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione della deliberazione, l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;
- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, si rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATA, con particolare riferimento alla possibilità degli Enti di provvedere all'introduzione di riduzioni/esenzioni tariffarie, la nota IFEL del 16.06.2021 in materia di Agevolazioni TARI non domestiche 2021;

PRESO ATTO che, in tema di Tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede:
- che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- che il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (comma 660);
- che, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C. concernente tra l'altro, per quanto riguarda la Tassa sui rifiuti (TARI): i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (comma 682);
- che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683);

RICHIAMATI i seguenti atti:
- Decreto Legge 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.05.2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Decreto Legge 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14.07.2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 19/2020 e del Decreto Legge n. 33/2020;
- Decreto Legge 22.04.2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19";
- Decreto Legge 18.05.2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020, del 07.10.2020, del 13.01.2021 e del 21.04.2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11.03.2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO:
- che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;
- che, tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica, vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- che risulta necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla Tassa sui rifiuti (TARI), in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
- che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti sul tessuto economico e sociale;

VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021, secondo cui:
- in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, n. 147, o della TARI corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima Legge, in favore delle predette categorie economiche;
- alla ripartizione del fondo tra gli Enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, in proporzione alla stima per ciascun Ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'allegato "3" - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01.04.2021;
- i Comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del Decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella "1" allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 01.04.2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal Decreto di cui al comma 2;
- i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ove possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;
- le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun Ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28.05.2021, che stimano per il Comune di Borno la somma di Euro 20.627,00;

VISTI:
- il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con particolare riferimento alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi Covid non utilizzati;
- il Piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021, approvato con deliberazione n. 15 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RILEVATO che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione Comunale intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:
- riduzione stimata in Euro 14.223,00, pari al 40% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti alle utenze rientranti nelle categorie:

- 01 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
- 106 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 105 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE
- 116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
- 117 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA

- 112 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) – solo per le attività di estetista;

- riduzione stimata in Euro 5.694,00 pari al 20% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti alle utenze rientranti nelle categorie:

- 102 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
- 107 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO
- 110 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI escluse attività di ferramenta
- 112 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) – solo per le attività di parrucchiere
- 120 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE - solo per le attività di vendita fiori e piante

- riduzione stimata in Euro 300,00, pari al 25%, della quota fissa e variabile delle utenze domestiche già beneficiarie del bonus elettrico motivata dal persistere della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19;
- riduzione stimata in Euro 13.715,00 per agevolazione forfettaria di Euro 13,00 sulle utenze domestiche dei contribuenti residenti per la sola abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente ha la residenza), motivata dal persistere della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19;

RILEVATO che tale forma di intervento, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è stimato in Euro 33.932,00, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili in parte con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 34/2020, come integrate con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del Decreto Legge n. 104/2020 (per le utenze domestiche), ed in parte con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021, per le utenze non domestiche;

PRECISATO:

- che la Tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'I.V.A. sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019, è applicata nella misura della metà e la Tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 837 e 838, della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la proposta delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato Regolamento comunale e Piano finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive di ARERA, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con riferimento

all'importo massimo indicato nel Piano finanziario di Euro 531.367,68 "Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" suddivisi in:
- componente fissa Euro 177.847,14
- componente variabile Euro 353.520,54;

RITENUTA la suindicata proposta meritevole di approvazione;

PRECISATO:

- che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili ripartendo l'8% dei costi fissi sulle utenze non domestiche in modo da tenere in linea il prelievo TARI rispetto alle modalità di ripartizione applicate negli anni scorsi;

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'articolo 2, della più volte citata deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti territorialmente competenti;
- che ARERA ha il potere di modificare i PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;
- che, come indicato nella nota metodologica allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.12.2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, etc.) di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, etc.) di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa, etc.);
- che, dallo scorso anno, sono stati definiti per la prima volta i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato con la deliberazione ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;
- che l'art. 16 dell'allegato "A" (metodo tariffario servizio integrato gestione rifiuti 2018/2021 – MTR) alla deliberazione ARERA n. 443/2019, prevede l'uso dei fabbisogni standard con benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;
- che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- che le tariffe TARI per l'anno 2021 da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF;
- che l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevede la possibilità, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato "1" al D.P.R. n. 158/1999, inferiori minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e che il Comune di Borno si è avvalso della predetta possibilità;

VISTI:

- l'art. 15bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze

– Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 secondo cui le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economica e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dr.ssa Sabrina Pedersoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

CON voti favorevoli n. **09**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 09 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di **approvare**, per l'anno 2021, le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo i prospetti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) di **dare atto** che le suindicate tariffe entrano in vigore dal 01.01.2021 a condizione che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro i termini indicati nella normativa meglio descritta in premessa;
3) di **dare atto** che, per l'anno 2021, per fare fronte all'emergenza Covid-19 alle utenze per la tassa rifiuti, saranno applicate le seguenti riduzioni:
- riduzione stimata in Euro 14.223,00, pari al 40% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti alle utenze rientranti nelle categorie:

- 01 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
- 106 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 105 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE
- 116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
- 117 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA
- 112 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) – solo per le attività di estetista;

- riduzione stimata in Euro 5.694,00 pari al 20% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti alle utenze rientranti nelle categorie:

- 102 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
- 107 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO
- 110 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI escluse attività di ferramenta
- 112 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) – solo per le attività di parrucchiere
- 120 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE - solo per le attività di vendita fiori e piante

- riduzione stimata in Euro 300,00, pari al 25%, della quota fissa e variabile delle utenze domestiche già beneficiarie del bonus elettrico motivata dal persistere della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19;
- riduzione stimata in Euro 13.715,00 per agevolazione forfettaria di Euro 13,00 sulle utenze domestiche dei contribuenti residenti per la sola abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente ha la residenza), motivata dal persistere della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19;

4) di **dare atto**, altresì, che le riduzioni di cui trattasi:
- al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;
- saranno riconosciute alle utenze che beneficiano di altre riduzioni TARI al netto delle riduzioni di cui già usufruiscono;

5) di **stimare** in Euro 33.932,00 l'ammontare delle riduzioni ammissibili e che tale somma rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili in parte con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. n. 34/2020, come integrate con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del Decreto Legge n. 104/2020 (per le utenze domestiche), ed in parte con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021 (per le utenze non domestiche);

6) di **demandare** ai competenti Uffici Comunali le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

7) di **fissare** la scadenza delle due rate di pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) al 07 dicembre 2021 ed al 07 gennaio 2022;

8) di **dare atto** che, per quanto non disciplinato con il presente atto, si rinvia al Regolamento per la disciplina della TARI;

9) di **inviare** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 entro i termini meglio descritti in premessa;

10) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **09**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 09 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica** e **contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dr.ssa Sabrina Pedersoli)

COMUNE DI ORNO (prov. CO)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno, li N. _____ REG. PUBBL.

La suestesa deliberazione:

☑ Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☑ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

☑ Dichiarata immediatamente eseguibile.

Borno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

E2302/05

COMUNE DI BORNO

PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'ORGANO DI REVISIONE_____

_____

_____

P R E M E S S A

Ai sensi della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il responsabile dell'ufficio tributi del Comune di BORNO ha provveduto a predisporre il regolamento comunale per l'applicazione della TARI da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione.

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 del 23/6/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2021. DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di modifica del regolamento per l'applicazione della TARI;
- viste le disposizioni normative intervenute in ambito di fiscalità locale;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

parere favorevole sulla proposta di modifica del regolamento per l'applicazione della TARI e sue riduzioni per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid 19 del Comune di BORNO.

Borno lì 23 giugno 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

_____

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 16 DEL 29.06.2021

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. __ del 29/06/2021

TARI ANNO 2021

TARIFFE ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffe utenze domestiche	*mq*	*KA*	*KB*	*tariffa fissa (€/mq)*	*tariifa variabile*
un componente	58372,07	0,84	0,80	0,479008	33,2
due componenti	84576,53	0,98	1,60	0,558842	66,40
tre componenti	84936,04	1,08	2,05	0,615867	85,07
quattro componenti	28802,95	1,16	2,60	0,661487	107,9
cinque componenti	13144,8	1,24	2,90	0,707107	120,35
sei o più componenti	10436,6	1,30	3,40	0,741322	141,1

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del 29.06.2021

TARIFFE TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
	Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa)*	KD appl Coeff di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa Fissa €/mq*	*Tariffa Variabile €/mq*
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	808,80	0,51	4,20	0,17	0,86
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6270	0,80	8,75	0,27	1,78
3	Stabilimenti balneari	0	0,63	5,20	0,21	1,06
4	Esposizioni, autosaloni	867,80	0,43	3,55	0,15	0,72
5	Alberghi con ristorante	5928,30	1.07	8,79	0,36	1,79
6	Alberghi senza ristorante	1726	0,80	6,55	0,27	1,33
7	Case di cura e riposo	3253,49	1,00	10,50	0,34	2,14
8	Uffici, agenzie	848,50	1,00	8,21	0,34	1,67
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1069,20	0,82	6,75	0,28	1,38
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2525,02	1,11	10,60	0,38	2,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	268	1,61	15,00	0,54	3,06
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1734,17	1,04	10,00	0,35	2,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	462,20	1,16	12,00	0,39	2,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	197	0,91	10,00	0,31	2,04
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1282,42	1,09	10,00	0,37	2,04
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1596,80	2,42	20,18	0,82	4,11
17	Bar, caffè, pasticceria	1666	3,64	26,50	1,23	5,40
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1884	2,38	21,00	0,81	4,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	20.8	2,61	25,18	0,88	5,13
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	478,80	4,00	25,50	1,35	5,20
21	Discoteche, night-club	0	1,64	8,56	0,56	1,74